

Fisco e controlli

Il calendario. Le domande per chiudere con gli arretrati vanno presentate entro il 30 aprile 2019
Pagamenti scaglionati fino al 2021, la prima o unica rata va regolarizzata entro il 30 novembre 2019

<h1>16%</h1> <h2>Fino a 8.500 €</h2> <p>La sanatoria «saldo e stralcio» inserita nella legge di Bilancio 2019 prevede lo sconto su tasse e contributi dovuti da cittadini in difficoltà. La prima aliquota è del 16% per Isee fino a 8.500 euro</p>	<h1>20%</h1> <h2>Fino a 12.500 €</h2> <p>La seconda aliquota prevista è del 20%. Lo sconto si applica a chi è in possesso di un Isee tra 8.500 e 12.500 euro. A prescindere dall'Isee è consentito il pagamento fino a un massimo di 5 rate</p>	<h1>35%</h1> <h2>Fino a 20.000 €</h2> <p>L'ultima e più alta aliquota prevista dalla sanatoria «saldo e stralcio» è quella del 35% ed è applicabile ai debiti di cittadini in possesso di un Isee tra 12.500 e 20mila euro</p>
---	---	--

Maxisconto sui debiti fiscali Pagamenti fino a cinque rate

Il decimo condono. Arriva la sanatoria sulle cartelle per cittadini in difficoltà economiche con Isee fino a 20mila euro - Previste tre aliquote: 16, 20 e 35% del dovuto - Niente sanzioni e interessi

Luigi Lovecchio

Dopo la raffica di condoni del decreto fiscale, la legge di Bilancio porta in dote anche la sanatoria («saldo e stralcio») per i cittadini in difficoltà economiche. Il saldo e stralcio delle cartelle riguarda gli importi affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 e derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali Iva e redditi. La sanatoria riguarda anche i contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali e alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi. Sono interessati le sole persone fisiche in possesso di valori Isee non superiori a 20mila euro.

Gli sconti, che riguardano anche la sorte capitale, saranno scaglionati in funzione del valore Isee. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2019. Il versamento, inoltre, potrà essere scaglionato fino al 2021. Deve dunque trattarsi di affi-

damenti eseguiti sino alla fine dello scorso anno riguardanti non solo il semplice omesso versamento di Irpef e Iva, ma anche la correzione dei dati dichiarati. A questi si aggiungono i contributi non versati alle casse professionali e a quelle separate dei lavoratori autonomi.

Oltre al totale azzeramento di sanzioni e interessi di mora, lo stralcio comporta l'obbligo di versare il 16% delle somme affidate, compresi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, in caso di Isee non superiore a 8.500 euro, il 20%, in caso di Isee compreso tra 8.501 e 12.500 euro, il 35%, in caso di Isee superiore a 12.500 euro, con il limite massimo di 20mila euro. Occorre inoltre pagare l'aggio di riscossione sulle somme stralciate e il rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella.

Indipendentemente dai requisiti Isee, sono ammessi di diritto alla sanatoria tutti i soggetti per i



Il padre del «saldo e stralcio». La pace fiscale per chi è in difficoltà è stata ideata dal senatore della Lega Armando Siri (nella foto) che, in un primo momento, ha tentato di inserire la misura nel decreto fiscale. Fallito il tentativo, la norma è stata ripresentata in manovra, ma in una versione ridotta (limite Isee abbassato a 20mila euro)

quali, alla data di presentazione della domanda, risulta aperta la procedura di liquidazione dei beni di proprietà, nell'ambito della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, secondo l'articolo 14-ter, legge n. 3 del 2012. In tale eventualità, lo stralcio comporta il pagamento del 10% del totale affidato.

L'accesso al saldo e stralcio si esegue tramite la trasmissione di una apposita istanza, pubblicata dall'Ader, entro il 30 aprile 2019. In tale istanza, il debitore attesta la sussistenza dei requisiti di legge e il numero delle rate.

Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure per il 35%, entro il 31 marzo 2020, il 15%, entro il 31 luglio 2020, per il 15%, entro il 31 marzo 2021 e per il residuo 15% entro la fine di luglio 2021. L'agente della riscossione comunica le somme dovute entro il 31 ottobre 2019.

Lo stralcio è ammesso anche per i carichi già inclusi nelle due rottamazioni precedenti, in caso di decadenza dalle stesse. Le somme versate medio tempore sono definitivamente acquisite, ma di esse si tiene conto ai fini della definizione.

Sembra inoltre di capire che la rinuncia dello Stato agli importi stralciati sia definitiva e non dipenda quindi dall'integrale e puntuale pagamento delle somme indicate nella richiesta di sanatoria.

Gli organi dell'amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione inoltre procedono al controllo della veridicità delle attestazioni del contribuente. In caso di irregolarità, il debitore è tenuto a produrre la documentazione richiesta entro 20 giorni. Se il debitore non risponde tempestivamente nonché in ipotesi di irregolarità o falsità, non si producono gli effetti di legge e resta dovuto l'intero carico.



MANOVRA 2019
Con il «saldo e stralcio» arriva il decimo condono fiscale. I primi nove sono infatti quelli contenuti nel recente decreto fiscale

LA DIRETTIVA

La Gdf fissa le linee operative per il 2019

Focus su lotta alle frodi fiscali, tutela della spesa e contrasto alla criminalità

ROMA

Lotta alle frodi fiscali, tutela della spesa e contrasto alla criminalità organizzata. Sono le tre direttrici su cui si muoverà la Guardia di Finanza nel 2019 attraverso «un'azione mirata di contrasto a tutti gli illeciti a sfondo economico finanziario», ha sottolineato ieri il comandante generale Giorgio Toschi nell'invitare ai reparti operativi la direttiva operativa targata 2019. Sarà comunque un'azione mirata: «L'attività dei reparti - ha sottolineato ancora il comandante generale delle Fiamme gialle - sarà orientata da analisi di rischio elaborate a livello centrale e da una "mappatura" analitica dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria più gravi, pericolosi e diffusi nelle varie aree geografiche del Paese».

Nel 2019 sarà centrale la tutela della spesa. Due i capitoli riservati al settore. Il primo è quello dell'indebita percezione di sussidi e di prestazioni sociali agevolate da parte di «finti poveri». E con l'avvio in primavera del reddito di cittadinanza dell'Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) vera chiave di accesso al sussidio. La direttiva della Gdf si concentra poi anche sugli spre-

chi di denaro pubblico, con particolare riferimento alla spesa sanitaria e previdenziale.

Il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale sarà concentrato sulle frodi fiscali con due settori tenuti sotto osservazione: quello petrolifero e quello delle indebite compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti. In linea anche con le ultime indicazioni del decreto fiscale, che riserva particolare attenzione al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento del lavoro irregolare in agricoltura, dai reparti delle Fiamme Gialle sarà rivolta particolare attenzione al lavoro nero e irregolare.

Anche se il 2019 apre una stagione di condoni, diventati 10 con l'arrivo del «Saldo e stralcio» contenuto in manovra, la Gdf proseguirà in sinergia con le Entrate il controllo puntuale sul trasferimento illecito di capitali all'estero da parte di soggetti che non hanno aderito alla volontaria dislocazione.

La terza direttrice riguarda la criminalità organizzata e in particolare le sue infiltrazioni nel tessuto economico del Paese. Il contrasto ai reati economico-finanziari, come corruzione e frodi negli appalti. Ma ci sono anche il riciclaggio di denaro sporco con cambiavalute, money transfer, compro oro e operatori del gioco. L'infiltrazione della criminalità economica ed organizzata nell'economia legale passa lì investimenti effettuati nei centri storici e nelle località ad alta vocazione turistica da parte di soggetti privi di adeguate capacità finanziarie.

—M.Mo.

SETTORI SOTTO OSSERVAZIONE
Il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale si concentrerà su frodi fiscali petrolifere e indebite compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti

AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

Fai da te del Fisco per la rottamazione

Approvato il modello per aderire alla terza edizione della definizione cartelle

**Salvina Morina
Tonino Morina**

Approvato il nuovo modello «DA 2018» per la rottamazione ter delle somme affidate all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Al nuovo modello, approvato dall'agenzia delle Entrate - Riscossione, si accompagna il servizio «Fai D.A. te» che permette di presentare da pc, smartphone o tablet, la domanda di adesione alla definizione agevolata. Il servizio «Fai D.A. te» è un canale telematico che consente ai contribuenti, direttamente dall'area libera del portale dell'agenzia della Riscossione, senza pin e password, ma trasmettendo i documenti di riconoscimento, di chiedere l'elenco delle cartelle rottamabili, visionare l'importo dovuto e, in tempo reale, inviare la domanda di adesione. La modalità «Fai D.A. te» si aggiunge agli altri canali a disposizione dei contribuenti per presentare la domanda di adesione alla rottamazione ter entro il 30 aprile 2019.

Il modello DA 2018 può essere inviato, oltre che online, tramite pec, insieme alla copia del documento di identità, all'indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell'agenzia delle Entrate - Riscossione. In alternativa, si può presentare il modello, compilato e firmato, agli sportelli della Riscossione.

La nuova modulistica si è resa necessaria dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto fiscale. Tra le novità più rilevanti, l'allungamento da 10 a 18 del numero massimo di rate previste per il pagamento. Si potrà infatti pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, si dovranno pagare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute per la definizione, le restanti rate invece sono di pari importo.

Per chi paga gli importi in un'unica rata, la scadenza è fissata al 31 luglio 2019. Chi paga a rate dovrà pagare gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019, rispetto al 4,5% previsto per la prima e seconda rottamazione. È inoltre prevista una tolleranza di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione. Per la rottamazione ter, è perciò tutto pronto, ma prima di partire, i contribuenti aspettano di scoprire cosa prevede la quarta rottamazione, quella speciale a saldo e stralcio, che dovrebbe essere più favorevole (si vedeva articolo in alto). Si attende inoltre l'annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a mille euro, che dovrà essere fatto in modo automatico entro il 31 dicembre 2018.

Il servizio online consente di visionare in tempo reale le cartelle rottamabili e di inviare domanda di sanatoria

DOMANDE

RISPOSTE

❶ **Quali soggetti possono beneficiare del saldo e stralcio?**
❷ Le sole persone fisiche.

❸ **Quali sono le somme interessate dalla procedura di stralcio?**
❹ Si tratta degli importi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017, derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni Irpef e Iva, nonché dei contributi non versati alle casse professionali e alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi. Sono azzerati i ruoli non oltre 1.000 euro, affidati entro il 31 dicembre 2010.

❺ **Come si prova lo stato di difficoltà economica?**
❻ Occorre avere un modello Isee con valore non superiore a 20mila euro.

❼ **In cosa consiste lo stralcio?**
❽ Oltre all'azzeramento di sanzioni e interessi di mora, si ha diritto a una sensibile riduzione degli importi affidati all'agente della riscossione a titolo di sorte capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo

❾ **A quanto ammonta l'abbattimento?**
❿ Gli sconti sono scaglionati in funzione dei valori Isee: fino a 8.500 euro, si paga il 16% dell'importo affidato, per Isee non superiore a 12.500 euro, si paga il 20% e per Isee tra 12.500 e 20mila euro, si paga il 35%.

⓫ **Come si chiede lo stralcio?**
⓬ Presentando istanza all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2019

⓭ **In quanto tempo si versano gli importi dovuti?**
⓮ In una unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure con la seguente dilazione: il 35%, entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15%, entro il 31 luglio 2020, il 15%, entro il 31 marzo 2021 e il residuo 15% entro la fine di luglio 2021. Sono applicati gli interessi annui del 2%.

⓯ **Come si calcolano le somme derivanti dallo stralcio?**
⓰ Il calcolo è effettuato dall'agente della riscossione che trasmette apposita comunicazione entro il 31 ottobre 2019.

⓱ **Possono essere condonate anche le partite oggetto delle precedenti procedure di rottamazione?**
⓲ Sì, possono essere incluse nella definizione sia le partite indicate nella procedura di cui all'art. 6, Dl 193/16, sia quelle oggetto della definizione di cui all'art. 1, Dl 148/17, qualora, per qualsiasi motivo, la rottamazione non fosse stata perfezionata. Le somme pagate a tale titolo, tuttavia, non sono in alcun caso restituibili ma di esse si tiene conto ai fini dello stralcio.

⓳ **Si controllano le domande dei debitori?**
⓴ Sì, è previsto che a tale fine cooperino Entrate, Gdf e agente della riscossione. Qualora si ravvisino irregolarità nella domanda presentata dal debitore, potrà essere richiesta della documentazione integrativa da presentare entro 20 giorni.

—a cura di Luigi Lovecchio

CASSAZIONE SMENTITA

Sull'imposta di registro prevale la linea morbida

Retroattiva la norma che attenua la stretta sugli atti soggetti a tassazione

Angelo Busani

È da considerare retroattiva la norma, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, che ha innovato il tenore testuale dell'articolo 20 del testo unico della legge di registro sul criterio da seguire per l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione. Lo stabilisce la legge di Bilancio per il 2019 che espressamente proclama l'articolo 20 citato come disposizione di «interpretazione autentica».

Lo statuto del contribuente aveva lasciato supporre che sarebbe cessato il costante anteriore atteggiamento della Cassazione di tassare gli atti presentati alla registrazione secondo la loro eventuale connessione e, comunque, secondo la loro sostanza economica.

Una previsione per nulla azzeccata. La Cassazione (con l'unica eccezione di una sentenza del 2017, la n. 2054, espressamente sconfessata dalla giurisprudenza successiva) ha continuato a ritenere l'articolo 20 vocato alla tassazione della «causa reale» degli atti presentati alla registrazione; e, quindi, ad esempio, ha continuato a ritenere configurabile come asset deal l'operazione di conferimento seguita dalla cessione delle quote di partecipazione rinvenienti dal conferimento.

Ad arginare questo reiterato atteggiamento della Cassazione è infine intervenuto il legislatore di fine 2017 per far dire all'articolo 20 del testo unico quel che l'opinione dominante (eccetto la Cassazione) già riteneva dicesse, e cioè che si tratta di una norma preordinata a tassare il mero significato giuridico del singolo atto presentato alla registrazione. Cioché, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 20, va letto nel senso che:
a) l'atto presentato alla registrazione deve essere tassato per quello che esso contiene, senza ricavare elementi di tassazione al di fuori di esso;
b) l'atto presentato alla registrazione deve essere tassato come tale, a prescindere dal suo eventuale collegamento con altri atti.

Sembrava, dunque, che sulla vicenda share deal/asset deal fosse stata messa la parola «fine»: ma non senza un colpo di coda, in quanto, nonostante la norma di fine 2017 avesse un chiaro sapore retroattivo, la Cassazione unanime ha negato l'applicazione alle cause in corso (ad esempio, nelle sue decisioni del 2018 n. 2007, 2009, 4407, 4589, 4590 e 8619) rilevando che il legislatore non aveva previsto espressamente questa retroattività. In queste pronunce la Cassazione ha continuato dunque a utilizzare l'articolo 20 nella versione vigente fino al 31 dicembre 2017 per riquilibrare gli atti sottoposti alla registrazione a seconda del loro significato economico, dando rilevanza interpretativa anche a elementi extratestuali e al collegamento tra una pluralità di atti.

Il legislatore in effetti ha dimenticato di esplicitare la natura retroattiva della modifica apportata all'articolo 20 Tur, alla quale si alludeva solo nei lavori preparatori della legge di bilancio per il 2018. Con la conseguenza che è stato facile per la Cassazione utilizzare tutta la retorica che viene utile in casi come questo: parlando di «modifica» il legislatore - secondo la Cassazione - avrebbe voluto intendere che il nuovo articolo 20 ha una portata «prettamente innovativa» e che dal suo «dato letterale» si dovrebbe desumere che il legislatore ha voluto operare una «rivistazione strutturale e antitetica della fattispecie impositiva progressiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA